

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/62 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2016**

relativo all'autorizzazione della 3-(metiltio) propionaldeide, del 3-(metiltio) propionato di metile, dell'alliltiolo, del solfuro di dimetile, del solfuro di dibutile, del disolfuro di diallile, del trisolfuro di diallile, del trisolfuro di dimetile, del disolfuro di dipropile, dell'isotiocianato di allile, del disolfuro di dimetile, del 2-metilbenzen-1-tiolo, del butantioato di S-metile, del disolfuro di allile metile, del 3-(metiltio) propan-1-olo, del 3-(metiltio) esan-1-olo, dell'1-propan-1-tiolo, del solfuro di diallile, del 2,4-ditiapentano, del 2-metil-2-(metilditio) propanale, del 2-metilpropan-1-tiolo, del metilsolfinilmetano, del propan-2-tiolo, del 3,5-dimetil-1,2,4-tritriolano e del 2-metil-4-propil-1,3-ossatiano come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) La 3-(metiltio) propionaldeide, il 3-(metiltio) propionato di metile, l'alliltiolo, il solfuro di dimetile, il solfuro di dibutile, il disolfuro di diallile, il trisolfuro di diallile, il trisolfuro di dimetile, il disolfuro di dipropile, l'isotiocianato di allile, il disolfuro di dimetile, il 2-metilbenzen-1-tiolo, il butantioato di S-metile, il disolfuro di allile metile, il 3-(metiltio) propan-1-olo, il 3-(metiltio) esan-1-olo, l'1-propan-1-tiolo, del solfuro di diallile, il 2,4-ditiapentano, il 2-metil-2-(metilditio) propanale, il 2-metilpropan-1-tiolo, il metilsolfinilmetano, il propan-2-tiolo, il 3,5-dimetil-1,2,4-tritriolano e il 2-metil-4-propil-1,3-ossatiano («le sostanze in questione») sono stati autorizzati per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 17 aprile 2013 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte nei mangimi, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Per quanto riguarda l'isotiocianato di allile l'Autorità ha dichiarato che, sebbene l'esposizione supplementare derivante da un livello di impiego basso di detta sostanza nei mangimi non aumenterebbe in maniera sostanziale l'esposizione dei consumatori, secondo le stime questa è già più elevata della dose giornaliera ammissibile. Per l'isotiocianato di allile e il 2-metilpropan-1-tiolo dovrebbero essere stabiliti tenori massimi per garantire rispettivamente la sicurezza dei consumatori e la protezione dell'ambiente. L'Autorità ha inoltre stabilito che la funzione delle sostanze in questione nei mangimi è simile a quella espletata negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che le sostanze in questione sono efficaci per gli alimenti in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può essere pertanto estesa ai mangimi. L'Autorità non è stata in grado di trarre conclusioni in merito alla sicurezza delle sostanze in questione impiegate nell'acqua di abbeveraggio. Tali sostanze possono tuttavia essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2013;11(5):3208.

- (5) Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo, tranne che per l'isotiocianato di allile e il 2-metilpropan-1-tiolo, e tenendo conto della rivalutazione effettuata dall'Autorità, sull'etichetta dell'additivo dovrebbero essere indicati i tenori raccomandati. Qualora tali tenori vengano superati, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere indicate determinate informazioni.
- (6) L'Autorità ha concluso che le sostanze in questione devono essere considerate irritanti per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie nonché sensibilizzanti della pelle. È pertanto opportuno adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (7) La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (8) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche alle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti.

2b12001	—	3-(Metiltio) propionaldeide	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>3-(Metiltio) propionaldeide</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>3-(Metiltio) propionaldeide Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₄H₈OS Numero CAS: 3268-49-3 N. Flavis: 12.001</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione della 3-(metiltio) propionaldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg. 	6 febbraio 2027
---------	---	-----------------------------	--	-------------------------	---	---	---	---	-----------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b12002	—	3-(Metiltio) propionato di metile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>3-(Metiltio) propionato di metile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>3-(Metiltio) propionato di metile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₅H₁₀O₂S</p> <p>Numero CAS: 13532-18-8</p> <p>N. Flavis: 12.002</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del 3-(metiltio) propionato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b12004	—	Alliltiolo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Alliltiolo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Alliltiolo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 75 % (min. 98 % alliltiolo + solfuro di allile + allile mercaptano)</p> <p>Formula chimica: C₃H₆S</p> <p>Numero CAS: 870-23-5</p> <p>N. Flavis: 12.004</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'alliltiolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b12006	—	Solfuro di dimetile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Solfuro di dimetile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Solfuro di dimetile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₂H₆S</p> <p>Numero CAS: 75-18-3</p> <p>N. Flavis: 12.006</p> <p><i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per la determinazione del solfuro di dimetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b12007	—	Solfuro di dibutile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Solfuro di dibutile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Solfuro di dibutile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₈H₁₈S</p> <p>Numero CAS: 544-40-1</p> <p>N. Flavis: 12.007</p> <p><i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per la determinazione del solfuro di dibutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b12008	—	Disolfuro di diallile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Disolfuro di diallile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Disolfuro di diallile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 80 % (min. 98 % disolfuro di diallile + solfuro di allile + allile mercaptano) Formula chimica: C₆H₁₀S₂ Numero CAS: 2179-57-9 N. Flavis: 12.008</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione del disolfuro di diallile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b12009	—	Trisolfuro di diallile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Trisolfuro di diallile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Trisolfuro di diallile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 65 % (min. 95 % di-, tri- e tetrasolfuri di allile) Formula chimica: C₆H₁₀S₃ Numero CAS: 2050-87-5 N. Flavis: 12.009</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione del trisolfuro di diallile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b12013	—	Trisolfuro di dimetile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Trisolfuro di dimetile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Trisolfuro di dimetile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C₂H₆S₃ Numero CAS: 3658-80-8 N. Flavis: 12.013</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del trisolfuro di dimetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b12014	—	Disolfuro di dipropile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Disolfuro di dipropile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Disolfuro di dipropile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₆H₁₄S₂ Numero CAS: 629-19-6 N. Flavis: 12.014</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del disolfuro di dipropile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b12025	—	Isotiocianato di allile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Isotiocianato di allile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Isotiocianato di allile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₄H₃NS Numero CAS: 57-06-7 N. Flavis: 12.025</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'isotiocianato di allile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	0,05	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2b12026	—	Disolfuro di dimetile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Disolfuro di dimetile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Disolfuro di dimetile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₂H₆S₂</p> <p>Numero CAS: 624-92-0</p> <p>N. Flavis: 12.026</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione del disolfuro di dimetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2b12027	—	2-Metilbenzen-1-tiolo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>2-Metilbenzen-1-tiolo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>2-Metilbenzen-1-tiolo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₇H₈S</p> <p>Numero CAS: 137-06-4</p> <p>N. Flavis: 12.027</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione del 2-metilbenzen-1-tiolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2b12032	—	Butantioato di S-metile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Butantioato di S-metile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Butantioato di S-metile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₅H₁₀OS</p> <p>Numero CAS: 2432-51-1</p> <p>N. Flavis: 12.032</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione del butantioato di S-metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2b12037	—	Disolfuro di allile metile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Disolfuro di allile metile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Disolfuro di allile metile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 90 %</p> <p>Formula chimica: C₄H₈S₂</p> <p>Numero CAS: 2179-58-0</p> <p>N. Flavis: 12.037</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione del disolfuro di allile metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2b12062	—	3-(Metiltio) propan-1-olo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>3-(Metiltio) propan-1-olo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>3-(Metiltio) propan-1-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₄H₁₀OS</p> <p>Numero CAS: 505-10-2</p> <p>N. Flavis: 12.062</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione del 3-(metiltio) propan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2b12063	—	3-(Metiltio) esan-1-olo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>3-(Metiltio) esan-1-olo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>3-(Metiltio) esan-1-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₇H₁₆OS</p> <p>Numero CAS: 51755-66-9</p> <p>N. Flavis: 12.063</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione del 3-(metiltio) esan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2b12071	—	1-Propan-1-tiolo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>1-Propan-1-tiolo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>1-Propan-1-tiolo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₃H₈S</p> <p>Numero CAS: 107-03-9</p> <p>N. Flavis: 12.071</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione dell'1-propan-1-tiolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2b12088	—	Solfuro di diallile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Solfuro di diallile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Solfuro di diallile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₆H₁₀S</p> <p>Numero CAS: 592-88-1</p> <p>N. Flavis: 12.088</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione del solfuro di diallile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2b12118	—	2,4-Ditiapentano	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>2,4-Ditiapentano</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>2,4-Ditiapentano</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99 %</p> <p>Formula chimica: C₃H₈S₂</p> <p>Numero CAS: 1618-26-4</p> <p>N. Flavis: 12.118</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione del 2,4-ditiapentano nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2b12168	—	2-Metil-2-(metilditio) propanale	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>2-Metil-2-(metilditio) propanale</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>2-Metil-2-(metilditio) propanale</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₅H₁₀OS₂</p> <p>Numero CAS: 67952-60-7</p> <p>N. Flavis: 12.168</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione del 2-metil-2-(metilditio) propanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2b12173	—	2-Metilpropan-1-tiolo	<p><i>Composizione dell'additivo</i> 2-Metilpropan-1-tiolo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 2-Metilpropan-1-tiolo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C₄H₁₀S Numero CAS: 513-44-0 N. Flavis: 12.173</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1) Per l'identificazione del 2-metilpropan-1-tiolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	0,04	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
2b12175	—	Metilsolfinilmetano	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Metilsolfinilmetano</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Metilsolfinilmetano Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C₂H₆OS Numero CAS: 67-68-5 N. Flavis: 12.175</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
			<p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del metilsolfonilmetano nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>		
2b12197	—	Propan-2-tiolo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Propan-2-tiolo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Propan-2-tiolo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<p>Formula chimica: C₃H₈S Numero CAS: 75-33-2 N. Flavis: 12.197</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1) Per la determinazione del propan-2-tiolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	
2b15025	—	3,5-Dimetil-1,2,4-tritiolano	Composizione dell'additivo 3,5-Dimetil-1,2,4-tritiolano	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
			<p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>3,5-Dimetil-1,2,4-tritriolano</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 90 %</p> <p>Componenti secondari: trisolfuro di dietile, dimetil benzil carbinolo, N,N-dimetil-tioacetammide, 4,6-dimetil-1,2,3,5-tetracicloesano, 3-metil-1,2,4-tritriolano, 2-metil-4-propil-1,3-ossatiano</p> <p>Formula chimica: C₄H₈S₃</p> <p>Numero CAS: 23654-92-4</p> <p>N. Flavis: 15.025</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del 3,5-dimetil-1,2,4-tritriolano nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>		
2b16030	—	2-Metil-4-propil-1,3-ossatiano	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>2-Metil-4-propil-1,3-ossatiano</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>2-Metil-4-propil-1,3-ossatiano</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₈H₁₆OS</p> <p>Numero CAS: 67715-80-4</p> <p>N. Flavis: 16.030</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del 2-metil-4-propil-1,3-ossatiano nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.